

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**Decreto n. 850 del 09 settembre 2013****Assegnazione alle Unioni di comuni delle risorse previste per l'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile (ordinanza n. 33) Incremento dell'importo ai sensi dell'art. 311 del DPR 207/2010 (ordinanza n. 87) e riparto per l'assegnazione alle Unioni di risorse (ordinanza n. 93) . Liquidazione a Obiettivo Lavoro spa per l'Unione Terre d'Acqua dei corrispettivi riferiti al mese di luglio 2013**

Richiamati:

- il D.L. 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici;
- il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni della legge n. 135 del 7 agosto 2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario-articolo 3 bis;
- la Legge 71 del 24 giugno 2013 che converte il decreto legge del 26 aprile 2013 n. 43 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore il 26/06/2013;

Viste:

- L'ordinanza n. 17 del 2 agosto 2012 il Presidente della Regione Emilia Romagna - Commissario delegato ha disposto di avvalersi dell'Agenzia regionale di protezione civile quale struttura a supporto dell'azione commissariale;
- L'ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1 comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis D.L.95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012;
- L'ordinanza n. 33 del 31 agosto 2012 Riparto per l'assegnazione alle Unioni di comuni delle risorse previste per l'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile - Approvazione atti di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro;
- L'ordinanza n. 36 del 07 settembre 2012 Annullamento parziale della ordinanza n. 33 del 31 agosto 2012 - Nuova indicazione della procedura di gara per l'affidamento del servizio di

somministrazione di lavoro temporaneo ed approvazione degli atti di gara;

- L'ordinanza n. 87 del 19 luglio 2013 "Servizio di somministrazione di lavoro affidato a Obiettivo Lavoro, Agenzia per il lavoro spa, in data 23 ottobre 2012. Incremento dell'importo ai sensi dell'art. 311 del DPR 207/2010;
- L'ordinanza n. 93 del 01/08/2013 "Riparto per l'assegnazione alle Unioni di comuni delle risorse previste per l'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile. Approvazione procedure di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro";
- Legge 71 del 24 giugno 2013 di conversione del DL 43/2013;

Premesso:

- che i territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, in data 20 maggio 2012, sono stati interessati da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno creato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
- che gli eventi sismici succedutisi hanno determinato in capo ai comuni maggiormente colpiti, dopo la gestione dell'emergenza iniziale, l'insorgere di un carico straordinario di adempimenti tecnico-amministrativi;
- che per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale a seguito del sisma e per le annualità 2012 e 2013, è autorizzata l'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile da parte dei comuni colpiti dal sisma così come individuati dall'art. 1, comma 1 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74;

Dato atto che il comma 8 articolo 3 bis del D.L. 06/07/2012 n. 95 autorizza, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile, per le annualità 2012 e 2013, fino a 170 unità di personale per i comuni colpiti dal sisma e fino a 50 unità di personale da parte della struttura commissariale, istituita presso la regione Emilia - Romagna ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del citato D.L. n. 74/2012;

Dato atto che:

- per i Comuni interessati dal sisma le assunzioni di personale sono effettuate dalle Unioni di comuni;
- in data 27 agosto 2012 tra le Unioni di Comuni e il Commissario delegato è stata sottoscritta un'intesa ai sensi del citato art. 3 bis, commi 8 e 9 del D.L. 95/2012, come

convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 per il riparto delle risorse destinate all'assunzione delle unità di personale per i comuni colpiti dal sisma, il Commissario delegato dell'Emilia Romagna e le Unioni intercomunali e relativo budget per gli anni 2012-2013, intesa successivamente ratificata con Ordinanza del Commissario delegato n. 33 del 31/08/2012;

- i Comuni non ricompresi nelle unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni costituite per poter effettuare assunzioni di personale;
- le Unioni potranno dar corso ad assunzioni di personale con contratti di lavoro flessibile dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto avvalendosi della gara indetta dalla Struttura Commissariale per il tramite dell'agenzia IntercentER;

Richiamata la convenzione Intercent-ER a seguito di procedura di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo nelle amministrazioni pubbliche colpite dal sisma nella Regione Emilia Romagna tra la Regione Emilia Romagna e Obiettivo Lavoro Agenzia per il lavoro spa di Milano con durata fino al 31 dicembre 2013;

Rilevato che:

- l'ordinanza 83/2013 dispone di incrementare di un ammontare pari a €. 1.479.667,83 per l'anno 2013 l'importo previsto dall'art. 4 della Convenzione per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo nelle amministrazioni pubbliche colpite dal sisma nella Regione Emilia Romagna;
- che l'importo di €. 1.479.667,83 è ricompreso nel limite di un quinto dell'importo originario della convenzione e che si è provveduto alla stipula dell'atto integrativo che dispone le modalità di utilizzo del sopracitato importo;
- l'ordinanza n. 93/2013 individua in €. 10.560.000,00 per il 2013 e €. 19.200.000,00 la quota delle risorse finanziarie previste al comma 9 dell'art. 3 bis del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 e sm. e integrazioni integrative rispetto a quanto già previsto e programmata con l'ordinanza 33/2012 e sm., assegnate alla regione Emilia Romagna per l'assunzione di unità di personale per i Comuni colpiti dal sisma, per la struttura commissariale e per le prefetture delle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia;

Considerato che in data 29 luglio 2013 con repertorio n. RPI/2013/646 è stata sottoscritta digitalmente l'intesa con le Unioni di Comuni che reca all'allegato 1A quale parte integrante e sostanziali della medesima, il riparto delle risorse destinate

alle assunzioni di personale rispettivamente di €. 8.140.000,00 per il 2013 ed €. 14.800.000,00 per il 2014;

Preso atto che con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 207/2010 con particolare riferimento all'applicazione dell'art. 4, comma 3, la società Obiettivo Lavoro spa a tutt'oggi ha ritenuto di non allinearsi;

Valutato anche al fine di soddisfare gli interessi tra le parti, di operare sull'ammontare complessivo dell'importo da liquidare riportato nelle fatture sopra citate relative al servizio di assunzione di personale, in termini prudenziali a salvaguardia dell'operato amministrativo-contabile e in attesa degli specifici pronunciamenti delle Autorità preposte, la ritenuta dello 0,50% sull'importo da riconoscere nei termini indicati dalla circolare sopracitata pur in assenza di specifico documento fiscale (fattura/nota) a storno dell'importo oggetto delle fatture che si provvede a liquidare con il presente atto;

Vista la fattura di Obiettivo Lavoro spa per l'Unione Terre d'Acqua:

n. 23727 del 31/07/2013 di €. 34.371,13 per il mese di luglio 2013 da liquidarsi in €. 34.199,28 dedotta trattenuta dello 0,50%;

per un totale complessivo di €.34.199,28;

Dato atto:

- che come indicato nella "Procedura operativa per la gestione finanziaria delle assunzioni previste dal D.L. 95/2012 in seguito agli eventi sismici" al punto d) si enuncia che contestualmente all'ordinativo di pagamento l'Agenzia di Protezione Civile comunica la data di emissione dell'ordinativo alle Unioni di riferimento affinché queste possano procedere al versamento dell'IRAP sul costo del lavoro nei termini prescritti dalla legge;
- che successivamente le Unioni richiedono il rimborso delle quote di IRAP versate trasmettendo all'Agenzia di Protezione Civile copia del mandato di pagamento del tributo;

Sottolineato che la procedura utilizzata sui documenti fiscali presentati ai fini del riconoscimento del corrispettivo dovuto costituisce soluzione tecnica impiegata per evitare possibili contenziosi con la società Obiettivo Lavoro spa con conseguenti richieste di interessi di mora dovuti a ritardati pagamenti e che la validità di documenti fiscali dei quali si dispone la liquidazione ai fini del pagamento debba essere considerata alla luce delle difficoltà operative sopra riscontrate;

Verificato che, l'ammontare delle singole fatture è corretto e che Obiettivo Lavoro spa ha applicato le tariffe stabilite dalla

convenzione aggiornate con l'incremento contributivo art. 2, comma 28 L. n. 92/2012 a decorrere dal 01/01/2013;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di Obiettivo Lavoro che si trattiene agli atti del servizio, così come previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 2191 del 28/12/2009;

In ottemperanza agli obblighi di cui al D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013, la Stazione appaltante del Commissario Delegato ha proceduto a pubblicare sul sito all'uopo dedicato;

Dato atto inoltre che le fatture di cui sopra sono accompagnate così come richiesto da regolarità dell'esecuzione, in base agli ordinativi di spesa di cui alla convenzione del 23/10/2012 tra il Commissario per la ricostruzione e la società Obiettivo Lavoro spa relativi all'Unione delle Terre D'Acqua così come previsto dall'Intesa tra le parti;

Preso atto dell'apertura della apposita contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012;

Ritenuto che ricorrano tutte le condizioni previste dall'art. 51, comma 3 della L.R. 40/2001 e che pertanto, si possa procedere alla liquidazione per il mese di luglio 2013 del pagamento delle prestazioni di lavoro flessibile a carico della contabilità speciale n. 5699 intestata Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012;

Attestata la regolarità amministrativa;

d e c r e t a

- 1) di liquidare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e in osservanza a quanto stabilito nell'ordinanza n. 33/2012 e successivamente con le ordinanze n. 87/2013 e 93/2013 in merito al riparto delle assegnazioni alle Unioni di Comuni delle risorse previste per l'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile, a favore di Obiettivo Lavoro spa a saldo delle fatture, relative mese di luglio 2013, per un totale complessivo di € 34.199,28 a valere sulla contabilità speciale n. 5699 intestata al "Commissario delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012" accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Bologna;
- 2) di rinviare a successivo atto il rimborso IRAP all'Unione delle Terre d'Acqua;

Bologna lì, 09 settembre 2013

Vasco Errani

